

Allegato "B" al N. 40593/21160 Rep.

## STATUTO

Il Villaggio della Madre e del Fanciullo ha iniziato la sua attività il 12 ottobre 1945 nel giardino di Palazzo Sormani, all'uopo concesso dal Comune di Milano, e in casette prefabbricate fornite dal medesimo e installate in parte anche a cura del ministero dell'Assistenza postbellica.

Denominazione, sede, scopi

### Art. 1

E' istituito un'ente denominato Villaggio della Madre e del Fanciullo Onlus, con sede in Milano.

L'Ente persegue le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Il Villaggio della Madre e del Fanciullo è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale nei seguenti settori di cui al D.Lgs 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale nell'ambito materno infantile, con particolare attenzione al periodo prenatale e perinatale.

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'Ente non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Scopo del Villaggio è di integrare l'assistenza alla maternità e all'infanzia offrendo alle gestanti, alle madri e ai loro figli l'ospitalità e l'inserimento nella vita del Villaggio al fine di preparare loro e la loro creatura alla futura esistenza come soggetti e come componenti della famiglia e della società.

L'assistenza è individualizzata ed affidata a personale qualificato e motivato. Ad ogni ospite viene possibilmente assegnata una cameretta per sè e per il bimbo, in un contesto che si avvicina quanto più possibile ad una convivenza familiare; a tal fine le ospiti partecipano ai servizi e alle esigenze della casa che le ospita.

Vengono espletate tutte le iniziative per la ricerca e il mantenimento dei rapporti con la famiglia delle ospiti e con il padre del bambino.

Terminato il periodo della maternità viene favorita la ricerca di un posto di lavoro, pur rimanendo l'ospite a vivere al Villaggio.

Le prestazioni del Villaggio dovranno comunque sempre essere rese a persone che si troveranno in condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari svantaggiate.

### Art. 2

Costituiscono parte integrante dei servizi e delle attività del Villaggio della Madre e del Fanciullo:

- a. la Comunità-alloggio, diversificata in Focolari di Pronto Intervento e di Lunga Ospitalità
- b. il Consultorio familiare e la Casa del Parto
- c. l'Asilo Nido
- d. il Laboratorio artigianale e tecnico
- e. il Tirocinio pratico.

Per decisione del Consiglio d'Amministrazione potranno essere previsti ulteriori settori di attività, sempre nel rispetto delle finalità del Villaggio e della norma di cui alla lettera c, comma 1 dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12. 97, n. 460. La gestione dell'Ente e l'erogazione dei servizi sono disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

### **Patrimonio e Mezzi**

#### **Art. 3**

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal terreno e dagli immobili su esso consistenti in Via Francesco Goya al numero civico 50 e 60 e può essere incrementato con lasciti, donazioni e acquisti, E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio stesso.

#### **Art. 4**

I mezzi di sussistenza dell'Ente sono costituiti da:

- a) donazioni, elargizioni e legati;
- b) rendite del patrimonio;
- c) contributi di Enti pubblici e privati;
- d) proventi di attività connesse a quelle istituzionali come riconosciute nella normativa in materia ONLUS;
- e) contributi di amici e aderenti del Villaggio;
- f) proventi pervenuti all'Ente a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, come riconosciuto nella normativa in materia di ETS ONLUS.

### **Organi amministrativi**

#### **Art. 5**

Sono organi amministrativi del Villaggio:

- a. l'Assemblea degli associati
- b. il Consiglio di Amministrazione
- c. L'Organo di Controllo

### **Assemblea**

#### **Art. 6**

L'assemblea è composta dalla totalità degli Aderenti, cioè di quanti, condividendo gli ideali e le finalità dell'opera contribuiscono all'andamento del Villaggio con una quota sociale annuale, l'entità della quale viene stabilita periodicamente dal Consiglio d'Amministrazione. Gli Aderenti devono chiedere di aderire all'Ente presentando domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione e dichiarando di conoscere ed accettare le norme che lo reggono.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta convocata dopo il ricevimento della domanda delibera sull'accettazione o meno e la presenta alla prima riunione ordinaria dell'Assemblea per l'approvazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della

successiva convocazione.

Gli aderenti hanno parità di diritti e di doveri. Possono tutti essere eletti alle cariche sociali.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita sociale dell'Ente.

#### **Art. 7**

Gli aderenti versano una quota annuale di adesione, la cui entità minima, ai sensi dell'art.11 dello Statuto, viene stabilita periodicamente dal Consiglio di Amministrazione a seconda delle categorie cui appartengono (ex Ospiti, Operatori ed ex Operatori, altri Aderenti, Sostenitori, Benemeriti). Sono Sostenitori coloro che si impegnano nel sostegno finanziario del Villaggio versando la quota annuale, cercando ulteriori Sostenitori anche tra coloro che sono in grado di fornire lasciti. In ogni caso si impegnano alla diffusione della conoscenza dell'Ente e dei suoi principi.

Sono Benemeriti coloro che, versando la quota annuale, si impegnano secondo le proprie capacità con consigli e opere a favore del Villaggio stesso non trascurando l'importanza della diffusione della conoscenza dell'Ente e dei suoi principi.

Ogni aderente ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta motivata al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione

#### **Art. 8**

Gli aderenti vengono considerati dimissionari dall'Ente:

- a. in seguito a dimissioni volontarie;
- b. per mancato rinnovo della quota associativa senza giustificato motivo, per due anni consecutivi
- c. quando, nonostante il regolare pagamento della quota associativa, non partecipano, senza giustificato motivo alle riunioni dell'Assemblea né alle altre attività del Villaggio per un periodo di tre anni.

Le dimissioni di cui ai punti b) e c) devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 9**

Gli Aderenti possono anche essere dichiarati decaduti su proposta del Consiglio di Amministrazione da un comportamento incompatibile con lo spirito e le finalità del Villaggio. Per tale procedura il Consiglio di Amministrazione costituirà un Comitato di "probi viri" di tre persone, una di nomina presidenziale, una di nomina del Consiglio di Amministrazione e una di nomina dell'Aderente interessato.

#### **Art. 10**

L'assemblea in sede Ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e [, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno,] il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea in sede Straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

#### **Art. 11**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e si riunisce ordinariamente due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e (ove occorra) per la nomina degli organi amministrativi; straordinariamente su richiesta di almeno un decimo dei suoi componenti o del Consiglio d'Amministrazione. La convocazione è fatta dal Consiglio, con avviso recante l'ordine del giorno da recapitare a domicilio degli interessati almeno 10 giorni dalla data stabilita. Il Comitato elegge in ogni riunione un segretario che, con il Presidente, firma il relativo verbale.

#### **Art. 12**

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea vale il dettato dell'art. 21, comma 1 C.C..Per le modifiche dello statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi degli aderenti.

Ogni membro del Comitato ha diritto di voto, si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile e può farsi rappresentare da un altro membro che non sia membro del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di Controllo, anche con semplice delega sull'avviso di convocazione. Non si può avere più di una delega.

### **Consiglio d'Amministrazione**

#### **Art. 13**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 9 membri nominati dall'Assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli aderenti ovvero indicata dagli enti giuridici aderenti.

Esso nomina nel suo seno, nella seduta di insediamento, un Presidente e un Vicepresidente, determinandone i poteri che vengono loro conferiti con delega e nei casi previsti dall' art. 9 nomina un comitato di "probi viri".

Nomina pure un Segretario, da scegliersi anche fra estranei all'Ente, convoca l'Assemblea in base all'art. 11 del presente Statuto.

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni, sono rinnovabili, e sono gratuite.

#### **Art. 14**

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in qualsiasi sede e grado avanti all'autorità giudiziaria e amministrativa, e provvede alla gestione ordinaria dell'Ente.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti necessari, sottoponendoli al Consiglio per la ratifica entro 15 giorni.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce.

#### **Art. 15**

Il Consiglio ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente.

Può quindi deliberare qualsiasi operazione patrimoniale e finanziaria, anche per acquisti e vendite immobiliari, iscrizioni, surroghe e cancellazioni ipotecarie, con esonero dei componenti conservatori dei registri da ogni

responsabilità; può sottoscrivere locazioni, mutui, aperture di credito e in generale ogni altro contratto mobiliare o immobiliare ritenuto necessario o utile al conseguimento degli scopi dell'Ente. Predisporre i Regolamenti che vanno successivamente approvati dall'Assemblea.

Può nominare al suo interno un Comitato esecutivo composto da 5 membri, del quale fanno parte di diritto il Presidente e il Vicepresidente, delegandogli parte delle proprie mansioni.

Può nominare, anche al di fuori del Consiglio stesso, procuratori per particolari atti o categorie di atti, determinandone le facoltà anche per uso della firma.

Il Consiglio deve predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D.legs 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte

Il Consiglio delibera l'accettazione degli Aderenti nella prima riunione convocata dopo il ricevimento della richiesta.

#### **Art. 16**

Il Consiglio può nominare un Comitato scientifico quale supporto culturale tecnico alla attività del Villaggio. Il Comitato scientifico è composto dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e da un minimo di altri tre ad un massimo di dieci componenti nominati dal Consiglio su proposta del Presidente e tenuto conto della designazione eventualmente espressa dai componenti, tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati nell'art. 1 del presente Statuto. I componenti del Comitato scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

#### **Art. 17**

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso al domicilio degli interessati a mezzo posta raccomandata PR o a mezzo Fax con conferma di ricezione o con altre modalità che assicurino la prova della ricezione, recapitato almeno 5 giorni prima delle riunioni ordinarie e almeno 24 ore prima delle riunioni straordinarie.

Il Consiglio è convocato quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti, specificando l'oggetto da trattare.

Esso è presieduto dal Presidente, e in difetto dal Vicepresidente o, altrimenti, dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno 5 componenti e il voto favorevole della maggioranza assoluta.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 18**

Venendo a mancare per qualsiasi motivo un Consigliere, questi verrà surrogato facendo ricorso alla lista di candidati non eletti o indicando una nuova riunione dell'Assemblea. Se viene a mancare la maggioranza del Consiglio in carica, l'intero Consiglio decade. In tal caso i Consiglieri ancora in carica convocano con urgenza (entro 15 giorni dall'avvento) l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio stesso.

I membri nominati in surroga scadono alla scadenza naturale del Consiglio.

#### **Bilanci**

#### **Art. 19**

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tale data il Consiglio forma il preventivo dell'esercizio successivo e lo sottopone ai sensi degli

art. 12 e 13, all'Assemblea per l'approvazione. Entro il marzo successivo predispone la proposta di Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre pure all'approvazione dell'Assemblea.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione

### **Collegio dei Revisori Organo di Controllo e revisione Legale**

#### **Art. 20**

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di Controllo svolge le attività previste dall'art.30 del D.Lgs 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro per le attività previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

#### **Art. 21**

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Scioglimento**

#### **Art. 22**

L'assemblea, che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore

### **Regolamenti**

**Art. 23**

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con regolamenti interni le norme per la gestione e il funzionamento dell'Ente, la pianta, le attribuzioni, la disciplina e la retribuzione del personale, secondo i contratti collettivi di lavoro vigenti e nei limiti di cui all' art. 10, comma 6, lettera e del D.Lgs.460/97. Stabilisce anche, con opportuno regolamento, le attività di quanti, condividendo gli ideali e le finalità del Villaggio prestano gratuitamente la loro attività come Volontari (Amici del Villaggio).

I regolamenti verranno comunicati all' Autorità di vigilanza.

Norme di rinvio

**Art. 24**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile ed alle altre leggi vigenti riguardanti l'Ente.

**Norma Transitoria**

**Art. 25**

Il presente statuto entra in vigore con la sua iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche, ad eccezione delle disposizioni che prevedono l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Avvenuta l'iscrizione nel RUNTS l'ente assumerà la denominazione VILLAGGIO DELLA MADRE E DEL FANCIULLO ETS.

Fino al momento dell'iscrizione nel RUNTS continueranno ad applicarsi le disposizioni particolari della Legge 460/97.

F.to SILVIA ELISA BANFI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.  
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale